

ziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile e al personale trasportato.

**Compensazioni CCD-CDU.**

**14. 117.** Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti, Gianni Giuseppe.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e dei menù navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato.

**14. 139.** Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Sopprimere il comma 4.*

**14. 100.** Lion.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e dei mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato.

**14. 24.** Crosetto, Patria, Saro.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Sopprimere il comma 6.*

**14. 6.** Soda, Franci, Buffo.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*7-bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140 inserire il seguente comma:

3. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 che al 12 luglio 1982 rivestita la qualifica di capo reparto o consigliere conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente a quest'ultima data e che nell'anno 1986 abbia superato le prove selettive nazionali, è inquadrato anche in soprannumero nella qualifica dirigenziale con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**14. 119.** Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*7-bis.* Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzare di cui alla legge 7 febbraio 1951 n. 72 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle Attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del trattamento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi.

**14. 120.** Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti, Cozzi.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. I dipendenti delle Province, appartenenti da almeno 5 anni alla categoria D-ex 8° livello — che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono e abbiano svolto in via continuativa da almeno 1 anno, le funzioni di segretario Generale e/o direttore generale delle Unioni Regionali delle Province Italiane, sono inquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, negli organici dirigenziali delle Province di appartenenza.

**Compensazione Gruppo Margherita, DL — L'Ulivo.**

**14. 171.** Molinari, Boccia.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

8-bis. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è *sostituito dal seguente:* 3. La nomina a direttore determina per i lavoratori dipendenti dell'azienda il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto.

**14. 16.** Crosetto.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

9-bis. Per garantire i diritti acquisiti dal punto di vista economico e di carriera il passaggio di cui al comma precedente si deve intendere a tempo indeterminato e con impegno orario a tempo pieno. Qualora il numero delle ore disponibili per l'incarico specialistico fosse limitato, tale incarico può essere svolto conservando la convenzione per la medicina di base fino al raggiungimento del massimale orario e con impegno orario compatibile con le scelte a carico così come previsto al comma 7, articolo 44 dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale che prevede la limitazione pari 37,5 scelte per ogni ora di attività specia-

listica svolta. La priorità per la scelta dell'incarico è stabilita da una graduatoria provinciale specialistica di riferimento.

**14. 61.** Cosentino.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

12. Entro il 30 giugno 2002, il personale della SICILFOR (Sicilia Forestale s.r.l. in liquidazione), in servizio già alla data del 15 aprile 1993, può essere assegnato a pubbliche amministrazioni, con le procedure previste dall'articolo 10, comma 3, della decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

**14. 55.** Grimaldi.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11-bis. Il Comune di Matera, con oneri a carico del suo bilancio ed in deroga alle vigenti norme di accesso all'impiego negli enti locali, è autorizzato ad inquadrare nei ruoli organici il personale assunto ed utilizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 771 del 1986, per un numero di 13 unità, con riconoscimento delle mansioni, della categoria e della posizione economica corrispondenti per contenuto e profilo professionale, a quelle svolte alla data del 29 settembre 2001.

**14. 7.** Blasi.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 547

del 23 settembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994 n. 644, nella qualifica corrispondente alla risultante della preventiva ricostruzione della carriera, ai sensi dell'articolo 107 del decreto ministeriale 2 marzo 1981 e dell'articolo 108 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 in relazione all'anzianità maturata al 16 ottobre 1984, per il conseguimento della qualifica apicale o precapitale al grado iniziale della qualifica superiore. Gli oneri connessi andranno a totale carico dell'autonomia finanziaria delle Camere di commercio.

**14. 9.** Riccio.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

11-bis. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è aggiunto il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente è autorizzato a riconoscere le spese sostenute per il personale delle aree marine protette, per le attività finalizzate alla gestione ordinaria, nel limite del 40 per cento dei fondi ad esse assegnati.

**14. 42.** Marras, Vitali, Arnoldi.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

11-bis. L'esercizio della funzione di magistrato onorario, espletata per almeno un triennio, senza contestazione o appunti, costituisce titolo da valutarsi secondo i criteri stabiliti dalla legge nei concorsi per il reclutamento di uditori giudiziari.

**14. 43.** Marras, Vitali, Arnoldi.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

11-bis. Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere nei limiti delle risorse finanziarie già previste in sede di programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni, e delle attuali dotazioni organiche possono:

a) procedere alle assunzioni del personale del ruolo sanitario, senza alcuna limitazione numerica e previa autorizzazione in deroga da parte della Regione;

b) richiedere autorizzazione in deroga alla Regione per procedere alla copertura sino al 50 per cento di tutti i posti del Ruolo Tecnico Amministrativo e Professionale vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) assumere personale di qualsiasi ruolo, per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 2001, al di fuori dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure concorsuali interne previste dalle vigenti norme contrattuali.

**14. 87.** Angelino Alfano.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

11-bis. Il numero 1) della lettera d) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina

preventiva ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

**14. 108.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Aggiungere il seguente comma:*

*11-bis.* Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1994, n. 738 *aggiungere il seguente periodo:* L'eventuale superiore trattamento economico percepito dal personale transitato viene conservato, a riassorbimento, in aggiunta alle competenze spettanti nell'Amministrazione pubblica di destinazione.

*Conseguentemente, al comma 6-bis dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1994, n.738, aggiungere il seguente comma:*

*6-ter.* Nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche di destinazione, al personale di cui al precedente comma viene riconosciuta l'anzianità maturata presso le società controllate dal soppresso EFIM, ai fini giuridici, economici e pensionistici.

**Compensazioni Gruppo CCD-CDU.**

**14. 109.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Aggiungere il seguente comma:*

*11-bis.* Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, *dopo le parole:* al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, *sono inserite le seguenti:* ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto. Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera c), *dopo le prole:* vice consiglieri di prefettura *sono inserite le seguenti:* ed il rimanente personale non dirigente assunto

ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

**Compensazioni Gruppo CCD-CDU.**

**14. 110.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

3. Alle Soprintendenze ed alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti verrà altresì applicato il trattamento economico di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo.

**Compensazione Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.**

**14. 170.** Volpini, Colasio.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125 e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, pari a euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in servizio presso il Ministero delle attività produttive è posto a carico del bilancio di detto Ministero.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2002, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 in posizione di comando presso altre amministrazione è posto a carico di queste ultime.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il personale di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dal CCNL dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

4. Il trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui ai commi 1 e 2 resta disciplinato dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 1971, n. 557. L'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557 è abrogato.

#### **Compensazione Gruppo CCD-CDU.**

**14. 011.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Cozzi.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 14-bis.**

1. Con riferimento alla legge n. 142 del 1990 e al decreto legislativo n. 267 del 2000 che autorizza gli enti locali ad integrare le compagini degli amministratori con tecnici di provenienza esterna, i magistrati, anche se amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato che accettano incarichi nell'amministrazione locale dei comuni superiori a 15 mila abitanti, sono dispensati dal lavoro presso l'ente di appartenenza, ma possono conservare il trattamento e lo *status* economico complessivo rinunciando, per la durata dell'incarico, a qualsiasi altro emolumento o qualsiasi titolo annesso alla carica che andranno ad occupare nell'amministrazione dell'ente locale.

#### **Compensazione Gruppo AN.**

**14. 010.** Cardiello, Fasano.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 14-bis.**

*(Personale di enti pubblici).*

1. Gli ispettori generali ed i direttori di divisione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, ove occorra, in soprannumero, nella dirigenza, anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai rispettivi fondi interni di previdenza vigenti alla data del 10 gennaio 1999. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.

#### **Compensazione Gruppo AN.**

**14. 09.** Cardiello, Fasano.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **ART. 14-bis.**

1. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 27 aprile 1999, n. 2980, ed all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 30 giugno 2000, n. 3061, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge è immesso, previa domanda da presentare entro il termine di sessanta giorni a decorre da data di pubblicazione della presente legge, e previo superamento di un concorso, riservato, in moli speciali ad esaurimento da istituire presso la Giunta della regione Campania.

2. L'immissione nei moli speciali ad esaurimento è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei moli della regione Campania e le modalità di immissione in ruolo saranno disciplinate con ordinanza del Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni a de-

correre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Compensazione Gruppo AN.**

**14. 08.** Cardiello, Fasano.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, *dopo le parole:* al decreto del Presidente

della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, *sono inserite le seguenti:* ed il rimanente personale non dirigente già assistito ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera *c)*, *dopo le parole:* vice consiglieri di prefettura, *sono inserite le seguenti:* ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

**14. 04.** Alfano.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

## ART. 15.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* ad esclusione delle scuole con particolari finalità di cui all'articolo 324 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**15. 3.** Zorzato, Campa, Milanato, Santori, Crosetto, Patria, Saro, Savo, Alfano, Tarantino, Casero.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati — tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1997 — nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del Decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della Legge 3 maggio 1999, n. 124.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**15. 53.** Milana.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine:*

*7-bis.* La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati — tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1997 — nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1988, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con le

modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU.**

**15. 81.** Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati — tra il 10 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1997 — nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del Decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 10 gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della Legge 3 maggio 1999, n. 124.

All'onere derivante dall'attuazione di detto comma, valutato in Lire 1.410.000.000 per ciascuno degli anni interessati (1998-1999-2000-2001) si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma.

**15. 20.** Oricchio.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

**Inammissibile per inidoneità della copertura.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994 nel relativo ruolo

unico, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 600;

2003: — 600;

2004: — 600.

#### **Seguono compensazioni Gruppo AN.**

**15. 78.** Butti.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

8. La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1997, nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):*

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

**15. 22.** Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. L'articolo 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, è sostituito dal seguente:

«ART. 9. — Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 2000-2001 ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 2000-2001 e fossero in servizio alla data del 1° ottobre 2000, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 1° ottobre 2001 se in possesso di incarico già in inni antecedenti all'anno scolastico 2001-2002.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuole diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo.

**15. 24.** Paolo Russo.

#### **Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Tutti coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, presso la Facoltà di scienze della formazione, vengono am-

messi a sostenere un esame integrativo post specializzazione, nelle Università organizzatrici. Tale esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per essere inseriti nelle graduatorie permanenti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo DS-  
l'Ulivo.**

**15. 44.** Ruzzante, Capitelli.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*7-bis.* Il personale di ruolo delle università, attualmente in servizio ed a suo tempo inquadrato, previo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ammesso a domanda al giudizio di idoneità di cui all'articolo 50 del decreto medesimo, in quanto appartenente alle categorie di cui alle lettere *a)* ed *i)* del comma 1 del medesimo articolo 58, avendo effettivamente svolto le relative funzioni. Il giudizio, da svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda destinata a chi non abbia superato la prima tornata di idoneità, sarà disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dovrà tener conto, con analitica motivazione, esclusivamente dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero sino alla data di indizione del giudizio di idoneità, attività che dovrà essere attestata dai Presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi, ovvero da ogni altro titolo o documento posseduto dal candidato.

**15. 46.** Vitali, Ghedini, Marras.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le abilitazioni conseguite con riserva nella sessione abilitante riservata ai sensi dell'O.M. n. 1/2001 sono valide e la riserva sciolta positivamente qualora i requisiti prescritti sussistano al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla sessione.

**Seguono compensazioni Gruppo CCD-  
CDU.**

**15. 69.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole ispettori, ex scuole sottufficiali, o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti sono individuate con specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e le Università. Non si applica il Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952.

**15. 21.** Crosetto, Patria, Saro.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole ispettori, ex scuole sottufficiali, o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti sono individuate con specifiche convenzioni stipulate

tra le Amministrazioni interessate e le Università. Non si applica il Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952.

**15. 48.** Arnoldi, Marras, Jannone, Casero.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario, le cui modalità sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e le Università, alle quali non si applica il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1952.

**Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU.**

**15. 68.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

8. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale degli insegnanti italiani, anche attraverso forme di mobilità non tradizionali, è consentito a coloro che siano titolari di contratto a tempo indeterminato di disporre di un periodo di aspettativa per motivi professionali da utilizzare per realizzare esperienze di lavoro all'interno dei sistemi scolastici della Unione europea e dei Paesi extraeuropei, ove la corresponsione degli emolumenti sia assicurata da parte degli Stati interessati. In relazione a conservazione della sede, mobilità e carriera si applicano a tali insegnati le stesse disposizioni relative a distacco/utilizzazione.

**15. 23.** Garagnani.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il comma 8 e il comma 9.*

8. I servizi resi presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al Testo Unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R.D. 12 febbraio 1940, n. 740 ed alla legge 3 marzo 1971, n. 153, che siano stati iscritti alle forme previdenziali previste dallo Stato ospitante, sono valutabili, senza oneri a carico degli interessati, ai fini del trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti pensionistici vigenti nell'ambito dello Stato».

9. I servizi di cui al comma precedente sono altresì utili ai fini della progressione economica e di carriera della qualifica di appartenenza nei ruoli metropolitani, purché resi con nomina del Ministero degli Affari Esteri, degli Organismi Consolati o del personale direttivo delle predette istituzioni e prestati con il controllo delle predette autorità italiane.

La valutazione ai predetti fini è consentita anche nel caso in cui i servizi siano stati resi con incarico delle autorità del Paese ospitante e con retribuzione a totale o parziale carico delle medesime, purché a quanto previsto dalle disposizioni di legge di cui al precedente comma 8.

**Compensazione Gruppo CCD-CDU.**

**15. 72.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applica anche ai medici interni universitari con compiti assistenziali vincitori di concorso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**15. 80.** Ascierio, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale — assistenza handicappato (insegnanti di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, è equipollente a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e, conseguentemente, valido in tutto il territorio nazionale ai fini del conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

**15. 82.** Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*7-bis.* Al fine di promuovere e incoraggiare, in Italia e all'estero, gli studi umanistici, con particolare riferimento a quelli storico-politici nonché ai problemi della società contemporanea, da parte di istituti di istruzione, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca è autorizzato a concedere un contributo di 1.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 ».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000.

**15. 42.** Patria, Zorzato, Giudice, Crovetto, Blasi, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Tarantino, Marras, Saro, Savo, Iorio.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sopprimere le parole: «... nonché di convegni e di istituzioni educative statali ».

**15. 19.** Crosetto, Patria.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'Istituto Musicale comunale di Ceglie Messapica (Br), pareggiato ai Conservatori di musica di stato, viene accorpato al Conservatorio di musica di Lecce a decorrere dall'anno 2002.

*Conseguentemente all'articolo 44, comma 2 nella tabella C richiamata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, alla voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 — cap. 5502) apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 600.

**15. 47.** Vitali, Marras.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

ART. 15-bis.

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, che compiutamente disciplinerà la materia, restano valide le norme degli statuti attualmente in vigore negli atenei, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

**15. 01.** Angela Napoli, Butti, Arrighi, Maggi, Rositani.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**ART. 15-bis.**

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche, esclusa quella di rettore.

2. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

3. Alla lettera *d)* del comma 4, dell'articolo 16, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono aggiunte le seguenti parole: « nelle medesime norme non è compresa, ai soli fini dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, comprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti ».

4. Sono fatte salve le norme degli statuti già approvati dagli Atenei alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi a quanto previsto dalla medesima ed, in particolare, recanti il riconoscimento a tutti i ricercatori del diritto a partecipare agli organi accademici e del diritto all'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche.

**15. 02.** Angela Napoli, Butti, Arrighi, Maggi, Rositani.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**ART. 15-bis.**

1. L'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali delle Università è materia disciplinata dagli statuti degli atenei.

2. Per la carica di direttore di Dipartimento, qualora non siano disponibili professori di prima fascia, possono essere eletti professori di seconda fascia.

**Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DI-l'Ulivo.**

**15. 03.** Bimbi, Gambale, Grignaffini, Carra, Tocci.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

« **ART. 15-bis.**

La retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti per i servizi ispettivi tecnici inquadrati — tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994 — nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

**Seguono compensazioni del Gruppo DS-l'Ulivo.**

**15. 04.** Grignaffini, Sasso, Capitelli.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**ART. 15-bis.**

*(Funzionalità e sicurezza edifici scolastici).*

1. Per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici nella Provincia di Foggia è autorizzato un contributo pluriennale di 100 milioni di Euro.

*Conseguentemente alla tabella A, voce « Ministero dell'Economia e delle Finanze » sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di Euro:*

2002: — 40.000;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

**15. 08.** Di Gioia, Intini, Villetti.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole « non in possesso di idoneità » sono aggiunte le seguenti parole « nonché il personale dei servizi A.N.F.E. ».

**15. 1.** Paolo Russo.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

Ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i docenti universitari che abbiano i requisiti ivi previsti sono prioritari nell'assegnazione dei finanziamenti relativi alla mobilità del personale. Gli interventi sono finanziati totalmente e fanno carico al fondo di finanziamento ordinario delle università.

**15. 07.** Maura Cossutta, Pistone.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

## ART. 16.

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

## ART. 16-bis.

I professori associati confermati che, a seguito di concorso (valutazione comparativa) sono chiamati dalle Università a ricoprire posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, non sono soggetti al

periodo di straordinariato, ai sensi dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la nomina a professore ordinario. Resta fermo, per i primi tre anni di servizio nel ruolo di Professore di prima fascia, il trattamento economico previsto per i Professori straordinari.

**Compensazione Gruppo AN.**

**16. 02.** Fragalà.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

## ART. 17.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**17. 75.** Osvaldo Napoli, Crosetto.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:*

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano anche per gli anni 2002, 2003 e 2003. Per l'anno 2002 il disavanzo così come definito dal medesimo articolo 53, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* non potrà essere superiore a quello del 2000 aumentato del 5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 l'incremento rispetto all'anno 2000 non potrà essere superiore rispettivamente al 7 ed al 9 per cento.

**17. 70.** Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Alfano.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 1 dopo le parole: il complesso delle spese correnti inserire le seguenti: del comparto.*

**17. 74.** Osvaldo Napoli, Crosetto.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 1, dopo le parole: delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: che non abbiano rispettato il patto di stabilità nel 2001.*

**17. 34.** Di Teodoro.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 1, dopo le parole: 4,5 per cento aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei comuni della regione Campania per i quali sussiste una situazione di emergenza rifiuti e limitatamente ai documentati maggiori oneri straordinari derivanti dalla stessa e comunque fino e non oltre alla vigenza del regime di gestione commissariale per la medesima emergenza.*

**17. 23.** Oricchio.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 2 sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.*

**17. 69.** Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Alfano, Blasi.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 2, in fine, aggiungere: nonché le spese correnti finanziate esclusivamente con entrate proprie, perché dette spese non incrementino il livello di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.*

**17. 33.** Di Teodoro.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 2, in fine, aggiungere: nonché le spese correnti finanziate esclusivamente con entrate tributarie proprie, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.*

**17. 35.** Di Teodoro.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse inoltre le spese correnti relative agli aumenti previsti dal contratto di comparto e per l'istituzione di nuovi servizi, ivi compresi quelli*

già trasferiti ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari, ma non ancora resi operativi.

\* **17. 64.** Osvaldo Napoli, Crosetto.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo:* Sono escluse inoltre le spese correnti relative agli aumenti previsti dal contratto di comparto e per l'istituzione di nuovi servizi, ivi compresi quelli già trasferiti ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari, ma non ancora resi operativi.

\* **17. 67.** Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Blasi, Zorzato.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 4, dopo le parole:* i comuni *inserire le seguenti:* con popolazione superiore a 5000 abitanti.

**17. 76.** Crosetto.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

\* **17. 24.** Mazzocchi.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

\* **17. 32.** Di Teodoro.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

\* **17. 79.** Campa, Zorzato, Santori, Di Teodoro.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4-bis:*

È data facoltà, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di procedere alla definizione dei Piani Regolatori Generali in ambiti comprensoriali omogenei interessanti più comuni limitrofi ed aventi popolazione complessiva non inferiore ai 6.000 abitanti residenti.

**Conseguentemente compensazioni gruppo Misto — Comunisti Italiani.**

**17. 134.** Pistone, Cossutta.

**Inammissibile per estraneità di materia.**

*Al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:*

« Al fine di promuovere l'accelerazione dei processi di esternalizzazione dei servizi locali, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, dopo il numero 2 inserire il seguente: 2-bis) le prestazioni di servizi esternalizzati dagli enti e dalle aziende di cui ai commi 4 e 5.

**Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.**

**17. 154.** Bianchi Clerici, Pagliarini.

**Inammissibile per carenza di compensazione.**

*Al comma 7, sopprimere le parole:* 2002,.

**Compensazione Ulivo.**

**17. 50.** De Brasi, Michele Ventura, Abbondazieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello,